

Trasmissione Scabbe Finante con
note n. 9709 Sez 21 - P-72
(ris. fascicolo Aut. e prest. lav. stesori.)

orig

Audi

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE "PERSONALE IN SERVIZIO ALLA REGIONE PER LA PRIMA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI".-

oooooooooooo

Com'è noto la legge sull'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico ed economico del personale della Regione è in fase di studio presso ogni Amministrazione Regionale, dovendo detta legge basarsi, secondo lo stesso avviso delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, su una piattaforma comune per tutte le Regioni e da concordare con il Governo.

Nell'attesa della definizione di detta piattaforma e dell'approvazione della legge organica si rende opportuno adottare una legge che, intanto, affermi il diritto del personale in posizione di comando o distacco di fatto, ad essere inquadrato nei futuri ruoli regionali, ed inoltre l'estensione allo stesso dei benefici previsti per gli impiegati dello Stato, che passano alle dipendenze delle Regioni in esecuzione dei decreti delegati, primo fra tutti il previsto beneficio economico derivante dallo avanzamento di un grado nella gerarchia di appartenenza.

Con l'approvazione del disegno di legge proposto si dà quindi al personale in posizione di comando o distacco di fatto la necessaria tranquillità, che non può non avere positive ripercussioni anche sul rendimento del servizio.

E' ovvio, comunque, che il diritto all'inquadramento è condizionato dal possesso da parte del personale interessato dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge.-

(Dr. Nicola Quarta)

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

PERSONALE IN SERVIZIO ALLA REGIONE PER LA PRIMA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI.

Articolo unico

E' riconosciuta al personale in posizione di distacco o comando richiesto o da richiedere dalla Giunta Regionale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale n.8 del 16 febbraio 1972, nonché al personale comunque in servizio alla Regione, il diritto di essere inquadrato a domanda, previo accertamento da parte degli organi competenti, nei ruoli regionali.

La legge regionale, concernente l'ordinamento degli uffici, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale regionale, che deve essere approvata non oltre il 31 dicembre 1972, terrà conto del servizio prestato nella Regione e nelle amministrazioni di provenienza e delle qualifiche presso queste ultime rivestite, avuto riguardo agli studi compiuti, agli eventuali titoli di specializzazione, di esperienza professionale e di produzione scientifica, salvaguardando, nello stesso tempo, i diritti acquisiti all'atto dell'inquadramento, nel ruolo dell'Amministrazione di provenienza.

Al personale, di cui al primo comma, sono estesi tutti i benefici previsti per gli impiegati dello Stato che passano alle dipendenze delle Regioni, in applicazione dei decreti delegati.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.